CONTI

Interdizione dai pubblici uffici

1903

Prof. Avv. Ugo Conti

Interdizione dai pubblici uffici e capacità a fare da testimonio nei testamenti

TORINO
Unione Tip. Editrice Torinese
1903

Trib. civ. di **Napoli**, 13 maggio 1903.
ZANI *Presidente* — POSTIGLIONE *Estensore.*
JANNACCONE — VITALE.

Testamento — Testamento pubblico — Testimoni — Condannato all'interdizione perpetua dai pubblici uffici — Idoneità — Cod. civile, art. 788 — Legge notarile 25 maggio 1879, art. 42 — Codice penale, art. 20, 207.

Il condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici (e nella specie per reato di falso in atto pubblico) è testimone idoneo in un testamento pubblico (1).

NOTA

(1) Interdizione dai pubblici uffici e capacità a fare da testimonio nei testamenti.

Un interdetto dai pubblici uffici è capace ad essere testimonio nei testamenti?

La capacità di fare testimonianza è, senza dubbio, parte della capacità giuridica civile. E in concreto la testimonianza agli atti, atti notarili, testamenti, testamenti pubblici come nel caso, rappresenta, ognora più, un ufficio di pubblica fiducia. E quanto alla testimonianza in giudizio, civile o penale, si aggiunge ulteriormente l'idea di un dovere, e dovere che per importanza si eleva a servizio pubblico obbligatorio (*a*). Ma ancora non si ha veramente un pubblico ufficio, derivazione del pubblico potere (*b*).

Per le leggi romane il condannato escluso dalle dignità era

(*a*) Art. 239 cod. proc. civ., articoli 176-179, 291-296 codice proc. pen., art. 210 codice penale.

(*b*) Cfr. art. 20 e art. 207, capov., cod. penale.

pure escluso dal fare testimonianza; e così per leggi successive; e così è oggi ancora per vari codici penali stranieri. In alcuni dei successivi progetti di codice penale italiano il condannato stesso era egualmente escluso dalla testimonianza agli atti: e l'abbandono della disposizione singolare non accenna veramente ad abbandono dell'idea, ma piuttosto a riferenza ad altre disposizioni e ad altri codici (*a*). Nei medesimi progetti ammettevasi lo stesso condannato a testimoniare in giudizio solo per semplici schiarimenti, sull'esempio del codice francese e del codice sardo-italiano: e qui l'abbandono, e in ispecie per i giudizi penali, accenna anche ad abbandono dell'idea (*b*). Mentre all'art. 20 del codice penale italiano, segnandosi i limiti della interdizione dai pubblici uffici, non si parla, appunto, della capacità a testimoniare.

D'altronde, per ciò che riguarda la testimonianza nei giudizi penali, l'art. 285 del codice di procedura penale, modificato per l'appunto dal regio decreto 1° dicembre 1889 di attuazione del codice penale unico, vi ammette l'interdetto dai pubblici uffici, e senza restrizione alcuna. E posto il sistema del libero convincimento, la disposizione si intende: la testimonianza dell'interdetto potendo essere l'unica, od altrimenti necessaria a chiarire il fatto della causa, è rimesso poi al magistrato, senz'altro, di vagliarla debitamente. Ed anco per ciò che riguarda la testimonianza dell'interdetto dai pubblici uffici nei giudizi civili, essa è accolta, secondo l'art. 236 del codice di procedura civile: rimesso qui pure alla prudenza dei magistrati il valutare la deposizione qualsiasi dell'indegno. Ma quanto alla testimonianza agli atti e qui ai testamenti (per cui non valgono le ragioni di libertà che si avanzano per la testimonianza giudiziale), lo stesso articolo 20 del codice penale, coordinato all'art. 788 del codice civile, sembra invece (come al quesito) che escluda tuttavia nell'interdetto dai pubblici uffici — in quanto interdetto pure da alcuni diritti civili — la capacità giuridica corrispondente.

L'art. 20, 1° capov., n. 5 del codice penale considera la privazione « dell'ufficio di tutore o di curatore, e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge civile »: privazione, cioè, di

(*a*) Discussione sul progetto Vigliani di codice penale in senato, nella seduta 1° marzo 1875. — Proposta del deputato Della Rocca in riguardo all'ultimo progetto Zanardelli, e discussione della commissione di revisione, nella seduta antimeridiana del 23 febbraio 1889.

(*b*) V. sopra.

un *diritto civile,* da cui pure discende un ufficio d'ordine generale equiparabile a *pubblico ufficio.* Ora, l'art. 788, parte 1ª, del codice civile, in relazione all'art. 1, stabilisce che i testimoni nei testamenti devono « non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili »; e a pena di nullità del testamento (art. 804, parte 1ª). E coerentemente la legge notarile, all'art. 42, parte 1ª, per ogni atto notarile (con richiamo espresso all'art. 51 pei testamenti), ribadisce che i testimoni debbono « essere in pieno esercizio dei diritti civili »; e ancora a pena di nullità (art. 49, parte 1ª, n. 4). Legge notarile che insieme e a complemento del codice civile disciplina appunto la delicata materia (art. 51 citato) (*a*). Talchè chi si trovi decaduto, come da altri diritti civili, dai diritti ed uffici tutelari, a seguito della interdizione dai pubblici uffici, od anche altrimenti (come vedremo), sarà per questo senz'altro incapace quale testimone nei testamenti. In quanto appunto il godimento dei diritti politici e civili può perdersi in dati casi e con date limitazioni per condanna penale: e l'art. 788 del codice civile, or qui riferibile al codice penale unico, va coordinato, come ad altre disposizioni, a quella dell'art. 20 già più volte ricordato.

Questo art. 20, 1° capov., del codice penale italiano, definendo la interdizione dai pubblici uffici, comprende la privazione dei pubblici uffici veri e proprii (n. 2, 4 e 6), e dei diritti politici e delle pubbliche insegne (n. 1 e 3), ed inoltre la privazione degli speciali uffici (di diritto privato ma insieme di rilevanza sociale) attinenti alla tutela e alla cura (n. 5). E ciò in omaggio alla dottrina tradizionale, attraverso anche alle moderne codificazioni; sebbene la potestà tutoria trovi sede naturale piuttosto accanto alla potestà patria e alla potestà maritale, per lo stesso codice penale italiano (art. 349, 392; 336, 345, 347, 348).

Vediamo nello statuto indicati diritti politici e civili, e nei codici e nelle leggi il richiamo delle due specie. E senz'altro intendiamo per diritti politici (spettanti ai soli cittadini, e non ancora a tutti i cittadini) quelli essenzialmente d'interesse privato. Però ci manca una designazione positiva dei diritti politici e dei diritti civili: e tanto più ci manca una designazione scientifica. E la designazione positiva va così desunta

(*a*) V. seduta 12 maggio 1865 della commissione di coordinamento del codice civile. — MICHELOZZI, *Gli atti notarili,* Firenze 1876, pag. 270; MOSCATELLO, *La legislazione notarile italiana,* Palermo 1901, pag. 309; GRONDONA, *Il testamento per atto di notaio,* Torino 1886.

dal complesso delle disposizioni singole distinte, in rapporto alla capacità giuridica: come la designazione scientifica dovrebbe costruirsi per la sintesi delle nozioni singole dottrinali evolventisi dal passato al presente verso l'avvenire.

Ora, il caso che qui si porge, pur nuovo e importante (e di cui ci occuperemo brevemente, e senza voler discostarci da esso), è riferibile per l'appunto alla nozione positiva dei *diritti civili*.

Dacchè pel concetto dei pubblici uffici l'art. 20, 1° capov., n. 2 si coordina all'art. 207, parte 1ª, n. 1 del codice penale; e i diritti politici, allo stesso art. 20, 1° capov., n. 1 si esemplificano tipicamente nel diritto di elettore e di eleggibile nei pubblici comizi. Ma per l'art. 20, 1° capov., n. 5 resta a chiarirsi il concetto di quegli uffici equiparati ai pubblici uffici ma pure *essenzialmente* di diritto privato; e così riconducendo la tutela e la cura alla loro sede naturale fra i diritti civili.

Osservammo essere dottrina tradizionale il riunire agli uffici pubblici ed ai diritti politici uffici e diritti di ragione privata ma d'importanza sociale. E mentre questi speciali uffici meglio starebbero adunque fra i diritti civili originarii, posta qui invece l'equiparazione, la stessa relazione ministeriale sull'ultimo progetto Zanardelli indica come la interdizione dai pubblici uffici tocchi l'esercizio di uffici e « di diritti *civili* e politici » (§ XXXI, in principio). E fra i commentatori del codice, il Crivellari (*Codice penale interpretato*, Torino 1890, II, 622, 623, 625) ripetutamente espone, come dato di fatto incontroverso, che l'interdizione dai pubblici uffici comprende la privazione di *diritti civili*, per l'espressa menzione degli uffici tutelari in discorso. E l'Impallomeni (*Codice penale illustrato*, Firenze 1890, I, 115) egualmente dichiara che l'interdizione dai pubblici uffici toglie il « godimento di diritti politici e *civili* ». E il Ghirelli (*Codice penale annotato*, Napoli 1890, 51) ripete che essa interdizione riguarda uffici e « *diritti civili* e politici ». E il Masucci (*Commento al codice penale*, II, parte 1ª, 409) riconosce nella privazione degli uffici tutelari (sian pure ad alcuni obbligo penoso piuttosto che diritto onorifico) un'evidente limitazione della « personalità civile » (*a*)... E già vedemmo nello stesso codice penale considerati questi uffici come *uffici di diritto civile* (articoli 349, 392 e 336, 345, 347, 348).

Infatti, il tutore, il curatore, il protutore e i consulenti nei consigli di famiglia e di tutela, non sono evidentemente pubblici ufficiali, ma esercitano un semplice ufficio di diritto privato. E già l'art. 25 del codice Napoleone comprendeva gli

(*a*) V. anche Pessina, *Elem. di dir. pen.*, Napoli 1882, I, 352.

uffici tutelari fra i diritti civili: e il LAURENT osservava essere funzione pubblica quella che conferisce *una parte qualunque del pubblico potere,* mentre il tutore nell'ufficio suo nulla deriva dal pubblico potere, nulla ha con esso di comune. E se si prendano in esame le disposizioni tutte del nostro codice civile circa la tutela e la cura, si ha conferma del concetto medesimo. « Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni » (art. 277 cod. civ.): le sue funzioni — tipicamente — sono dunque tutte di diritto civile.

E in rapporto all'art. 3 del codice civile, ma con espresso riferimento alla *tutela,* ben giudicavasi già nella commissione di coordinamento da noi citata (seduta 13 aprile 1865): « doversi distinguere l'esercizio dei pubblici uffici dai *diritti civili* propriamente detti, dei quali soltanto si darebbe il godimento allo straniero, che sono quei diritti di carattere meramente privato e di ragione individuale che concernono la famiglia e la proprietà, *e sono regolati dal codice* ». Fra i commentatori, il RICCI (*Corso teorico pratico di diritto civile*) pone così a riscontro diritti politici e diritti civili, separandoli per il differente obbiettivo. I diritti politici « derivano dai rapporti dell'individuo colla società, sono essenzialmente pubblici perchè attinenti alla cosa pubblica. Tali sono tutti i diritti mercè l'esercizio dei quali *è dato agli individui di partecipare in un modo qualunque al potere,* sia esso legislativo, giudiziario o esecutivo ». L'obbiettivo dei diritti civili non esce dai limiti dei privati rapporti che *hanno gli individui tra loro* e riflettono esclusivamente i loro privati interessi ». Si può ritenere, col BIANCHI (*Corso di codice civile italiano*), la tutela un uffizio civile di ordine pubblico, poichè a quest'ordine appartiene tutto ciò che concerne lo stato delle persone, e più specialmente la protezione degli incapaci: ma non un *ufficio pubblico.* E infatti non è da confondersi « l'ufficio tutorio con quelle funzioni per le quali si partecipa all'esercizio del potere pubblico, e che per ciò appunto vengono classificate tra i *diritti politici.* La sfera di azione, *in questo uffizio della tutela,* si restringe ai *rapporti meramente privati,* concernenti la rappresentanza del tutelato negli atti della vita civile e l'amministrazione dei beni di lui ». E il FIORE (*Il diritto civile italiano,* Napoli 1893, parte 2ª, vol. I, 11), designa così per *diritti e doveri di condizione civile* la patria potestà, la potestà maritale *e la potestà tutoria.....* Nè potrebbe la sola potestà tutoria perdere carattere di mero diritto civile, forse in quanto non derivi, come le altre due, da un fatto volontario, di filiazione o matrimonio, onde un vincolo particolare d'affetto. Anzitutto,

anche per la tutela sono chiamati a preferenza i parenti od affini: eppoi, nel difetto di assistenza d'ordine naturale, è ovvio che debba la legge creare obbligatoriamente il nuovo istituto di protezione all'incapace. Ma questo non cambia veramente la situazione giuridica obbiettiva.

Pure ammesso, però, che l'interdizione dai pubblici uffici si integri per la privazione anche di quei diritti civili i quali hanno carattere di pubblico ordine (uffici tutelari), potrebbe obbiettarsi forse come l'art. 788 del codice civile consideri la perdita *dei diritti civili*, e non dunque di *un solo diritto civile* come all'art. 20, 1° capov., n. 5 del codice penale. Ma l'articolo 788 riferendosi per l'appunto alla perdita dei diritti civili, e non *di tutti i diritti civili* — anche nei limiti della decadenza di legge — basterà dunque pure un'unica decadenza (e già il n. 5 dell'art. 20 cod. pen. considera *più uffici*, sebbene tutti dell'ordine tutelare). E osservava giustamente il Borsari (*Commentario al codice civile italiano*, Torino 1874, all'articolo 788 [pag. 352]) dover godere il testimonio « *il complesso dei diritti civili* ». E quindi l'interdetto dai pubblici uffici, con « *la perdita anche parziale dei diritti che ne è la conseguenza* », non essere « *testimonio abile in un testamento* »: e perchè « tanto è non aver testimonio quanto aver colui che non merita fede ». Ed è anzi peggior cosa « perchè l'uomo senza fede non è che uno *strumento di inganno* ». E, in ogni modo, l'art. 42 della legge notarile richiede espressamente il « *pieno esercizio* dei diritti civili »: pieno esercizio escluso anco dalla semplice interdizione tutelare (*a*). D'altro canto, poi, la *perdita totale* dei diritti civili oggi non si ammette: nè l'impone in alcun caso la legge italiana. Onde l'art. 788 *non avrebbe senso* se dovesse riferirsi a tutti i diritti possibili nella vita privata dell'uomo. Più sono i *casi* di decadenza dai diritti civili per condanna penale.

1° *Per l'art. 20 del codice penale* abbiamo il caso che ci occupa. O l'*interdizione dai pubblici uffici*, quando *generale* (come nella specie) ed estendentesi eccezionalmente all'esercizio della professione o dell'arte del condannato: e quindi anco la privazione degli *uffici tutelari* (1° capov., n. 5), e come sempre, della capacità che vi corrisponde (n. 6); o anche, essendo l'interdizione *speciale*, cioè limitata ad un solo pubblico ufficio nei sensi di legge (3° capov.), quando questo sia appunto l'ufficio tutelare. L'interdizione può poi essere *perpetua* (ancora come nella specie), o *temporanea*, da tre mesi a cinque anni (parte 1ª, capov. 1° e 2°). E, d'altronde, l'interdizione dai pubblici uffici, ora è *pena*: una fra le pene stabilite per i

(*a*) V. discussione in senato nella seduta 10 dicembre 1868.

delitti (art. 11, parte 1ª, n. 6, 20, 41); ora è per legge — come nella specie — *effetto di condanna penale* (art. 31, 34, 35, 41 capov., 87) (*a*). Interdizione generale perpetua come pena si ha per gli articoli 168, parte 1ª, 169, parte 1ª, 202, 1º capov., 212, 1º capov., 229, 1º capov.: come effetto penale per l'articolo 31, in seguito a condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni. Interdizione speciale perpetua come effetto penale può dirsi pei *tutori* « la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio » in seguito a condanna per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (art. 349): e così per l'art. 392, ma quale facoltà del giudice, nell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e nei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Interdizione generale temporanea come pena si ha per gli articoli 168, capoverso, 169, capov., 170, 171 e 172, 180, capov., 185, 1º capov., 202, 2º capov., 204, capov., 212, parte 1ª, 214 e 217, 218, 221, 222, parte 1ª, 223 e 224, 229, parte 1ª e 2º capov., 231, 243, 1º capov., 293, capov., 326; come effetto penale per il detto art. 31, in seguito a condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei tre anni, con durata pari a quella della reclusione.

2º *Per l'art.* 269 *del codice civile*, in relazione all'art. 268 (e all'art. 261), sono esclusi dagli uffici di *tutore*, *protutore*, *curatore*, *e dal far parte dei consigli di famiglia e di tutela*, e debbono esserne rimossi, qualora li avessero già assunti: « i condannati ad una pena criminale » (n. 1); cioè, in relazione all'art. 20, capov., del regio decreto 1º dicembre 1889 n. 6509, serie 3ª, i condannati all'ergastolo, alla reclusione oltre i cinque anni, e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il caso dell'articolo 31 del codice penale, quando la interdizione dagli uffici è effetto della condanna all'ergastolo, o alla reclusione oltre cinque anni (come nella specie), è dunque già compreso in questa disposizione, e per essa si considera anco la interdizione perpetua come pena. Senonchè, mentre per l'articolo 20, n. 5 del codice penale, non si considerano le ipotesi degli articoli 184 e 244 del codice civile, l'art. 269 cod. civile non fa eccezione; sicchè qui la disposizione è da estendersi anche alla tutela dell'ascendente. Lo stesso art. 269, al n. 2, esclude poi egualmente dagli uffici tutelari « i condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso o per reato contro i buoni costumi »: pena del carcere che va tradotta nella reclu-

---

(*a*) V. anche articoli 50, 51, capov., 54, 3º capov., 55, capov., 58, capov., 97, 100, 234, n. 1 cod. pen., e art. 41 regio decreto 1º dicembre 1889 n. 6509 (serie 3ª).

sione, fino a cinque anni per l'art. 22, 1° capov., n. 6 regio decreto 1° dicembre 1889 n. 6509, serie 3ª. E tale disposizione speciale risponde in parte all'art. 349 del codice penale, costituendo un nuovo caso di decadenza dagli uffici tutelari, e così di perdita dei diritti civili agli effetti dell'art. 788 cod. civile. E poichè nella specie trattasi appunto di un condannato per falso, ecco derivarne la incapacità sua ad essere testimonio in testamento (e sotto pena di nullità del testamento) senza più riferenza alle conseguenze penali della condanna, nè alla pena: ma con riferimento anche più logico e naturale al titolo del reato ammesso nella sentenza. Ed inoltre, ecco la questione, qui posta riferibilmente alla interdizione dagli uffici pubblici, riducibile pure a rapporto immediato tra la decadenza da tutore e la perdita dei diritti civili, agli effetti stessi dell'art. 788.

3° *Per l'art.* 33 *del codice penale* si considerano pure, e tipicamente, vari casi di perdita dei diritti civili: trattandosi degli *effetti civili*, in senso proprio, delle condanne penali. All'art. 20 l'effetto civile (decadenza di tutela), come *munus publicum*, aderisce agli effetti penali: qui restano gli uffici naturalmente accompagnantisi alla tutela. Il condannato all'ergastolo « è, durante la pena, in istato d'interdizione legale; e gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli interdetti » (art. 33, parte 1ª). « La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna » (1° capoverso). Il condannato alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni è egualmente, durante la pena, in istato d'interdizione legale: e nella condanna « può aggiungersi la privazione della patria podestà e dell'autorità maritale, durante la pena » (2° capoverso). La *interdizione legale* del condannato, nei sensi della interdizione giudiziale dell'incapace, toglie l'esercizio dei diritti civili: mentre la privazione della *patria podestà*, dell'*autorità maritale*, della *capacità di testare*, equivale a decadenza dal godimento e dall'esercizio insieme dei diritti civili: sempre agli effetti eventuali dell'art. 788 cod. civ.

4° *Per l'art.* 348, *capoverso, del codice penale*, la condanna del marito a titolo di lenocinio « ha per effetto la perdita della *podestà maritale* »: ed ecco ancora un caso di limitato esercizio dei diritti civili.

5° *Per l'art.* 349 *del codice penale*, già citato, la condanna « ha per effetto, quanto agli ascendenti, la perdita di ogni diritto che, per tale qualità, sia loro conceduto dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti a pregiudizio dei quali abbiano commesso il delitto »: mentre *per l'art.* 392 questo

effetto medesimo è abbandonato alla volontà del giudice. E sono dunque casi di perdita della *patria potestà*, o dei diritti civili secondo l'art. 788.

6° *Per l'art.* 135 *n.* 1 *del codice civile* non è necessaria l'autorizzazione del marito quando egli sia « condannato a più di un anno di carcere » durante l'esecuzione della pena. E pur questa disposizione, coordinabile specialmente all'art. 33 del codice penale, è restrizione dell'*autorità maritale:* e così anco sospensione di diritti civili.

Anteriormente poi all'entrata in vigore in Italia del codice penale unico, gli effetti delle condanne penali erano regolati, in rapporto al codice civile, dal regio decreto 30 novembre 1865 n. 2606, e particolarmente dall'art. 3 di questo decreto. E basti notare che era considerata insieme la perdita e di diritti politici e di diritti civili, e senza ammettersi mai *perdita totale* dei diritti civili. Sicchè valgono per queste disposizioni le ragioni stesse fino ad ora accennate, in rapporto all'art. 788 codice civile.

L'interdizione dai pubblici uffici si giustifica come pena, ed al caso quasi complemento di pena, in quanto tolga quell'attività appunto di cui fu fatto abuso, e tolga così il pericolo di nuovi inconvenienti a danno pubblico e privato (*a*). L'uomo che abusa della sua attività civile-economica (nel senso più largo) è colpito giustamente ed opportunamente in questa sua attività medesima. Chi si rese falsificatore di un pubblico strumento potrebbe essere — come nella specie — tuttavia abile a dar fede ancora a un pubblico strumento, ed all'atto per eccellenza solenne del testamento? (*b*).

La interdizione in discorso è dunque pienamente ammissibile: e la nostra legislazione non consente che si faccia testimonio ad atti autentici, come il pubblico testamento, un condannato a pena gravissima per falso in atto pubblico. Il testimonio ai testamenti dev'essere *nel pieno godimento o esercizio dei diritti civili:* e tale non è a considerarsi colui che fu comunque condannato alla interdizione dai pubblici uffici (perdendo così anco il diritto civile di tutela), o peculiarmente all'esclusione dagli uffici tutorii medesimi, in perpetuo poi o per durata determinata; come ne resta identicamente deca-

(*a*) Cfr. il voto in argomento del terzo congr. penitenziario internazionale, tenutosi in Roma nel 1885, avvertendo pure che, al solito, fu considerata l'interdizione *di certi diritti politici e civili.*

(*b*) È noto che il condannato per falso non è elettore amministrativo e politico, nè eleggibile, ed è escluso dall'ufficio di giurato.

duto colui che fu rimosso dai diritti e doveri, congeneri alla tutela, della potestà patria o della potestà maritale, od anche da altro qualsiasi diritto civile.

Però la sentenza che annotiamo nega la nullità del testamento per essersi adibito a testimonio un interdetto dai pubblici uffici, ritenendo ancor capace l'interdetto medesimo. E la sentenza si affida alle seguenti ragioni. Anzitutto, non è permessa in materia, per l'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile, un'interpretazione di valore estensivo. E, d'altronde, sono da distinguersi pubblici uffici e diritti civili: o istituti creati per legge nell'interesse sociale (come appunto la tutela e la cura, istituzioni pubbliche obbligatorie), e facoltà di carattere meramente privato, concernenti la famiglia e la proprietà. Prima del codice penale unico, era poi l'art. 3 delle disposizioni transitorie che in rapporto al codice civile designava quali condanne importassero la perdita di alcuni diritti civili, e ora è l'art. 33 dello stesso codice penale unico: e tale perdita è assai più grave che l'interdizione dai pubblici uffici, e riservata quindi alle maggiori pene; mentre nell'interdetto dai pubblici uffici permane così la capacità a fare da testimonio nei testamenti.

Ma niuno pensò mai ad estendere arbitrariamente la portata delle disposizioni di legge in materia: e a sostegno della tesi si esposero puramente queste disposizioni coordinate. La controversia si può decidere appunto *per un preciso disposto* (art. 3 delle disposiz. prelim. al cod. civ.): quelle statuizioni, fra loro correlative, che abbiamo sopra riferite e descritte.

E saranno *diritti civili* soltanto « il diritto di succedere, di trasmettere o ricevere per testamento o donazione, di adottare e di essere adottato, *di esercitare la patria potestà e l'autorità maritale*, di riconoscere e legittimare i proprii figli, di conchiudere contratti, ed altri simili », come alla sentenza? O non saranno diritti civili anche quegli istituti, appunto, essenzialmente di diritto privato, i quali (*come l'assistenza legale agli incapaci*) si risolvano ad un tempo in funzioni d'ordine pubblico? Pubblici uffici, in senso proprio, sono quelli soltanto che partecipano del potere pubblico, derivandone direttamente. E così non è della patria potestà, nè della potestà maritale: e così anco della potestà tutoria, e della stessa potestà di testimoniare. E come nella patria potestà (ad esempio), istituto che va pure innanzi ad ogni altro per importanza sociale, permane tuttavia il carattere intimo d'istituto del diritto privato: così è anco della tutela, o del succedaneo necessario della stessa patria potestà. E già vedemmo che fuori pure della interdizione dai pubblici uffici, di cui alla sentenza, si

perdono per altra via gli uffici tutelari, e ne resta così diminuita la capacità civile.

La sentenza riconosce, d'altronde, che basti la perdita di *alcuni* fra i *diritti civili:* il che deve particolarmente notarsi. Ma vuol poi riferito l'art. 788 del codice civile (e quindi ogni disposizione complementare) prima all'articolo 3 del decreto 30 novembre 1865, ed oggi all'art. 33 del codice penale, e non altrimenti: dimenticando i *casi* da noi descritti, oltrechè dell'art. 20 del codice penale, degli articoli 348, 349, 392 dello stesso codice penale e 135, 269 del codice civile. E così non sussiste che la perdita del godimento e dell'esercizio dei diritti civili sia « qualche cosa di assai più grave » che la interdizione dai pubblici uffici. Anzi è ben più grave l'interdizione da tutti i diritti ed uffici pubblici, ed insieme da qualche ufficio di diritto privato (come per l'interdizione generale), che non la semplice perdita di qualche diritto civile. E, d'altronde, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici così si accompagna o consegue d'ordinario, per sè distinta, la perdita di alcuni diritti civili. Essendovi appunto interdizione dai pubblici uffici *generale* e *speciale*, *perpetua* e *temporanea:* come vi è perdita più o meno rilevante ed estesa, ed ancora, relativamente perpetua o temporanea, degli stessi diritti civili. Che se si incorre nella interdizione dai pubblici uffici « per molteplici infrazioni della legge penale », si tratta allora d'interdizione temporanea (e includente, in quanto generale, anche un interdetto civile, ma egualmente temporaneo): mentre la interdizione perpetua — e tanto più se generale — è riservata a pochi e gravi casi, in cui si applica di solito anche una distinta decadenza civile. Come pure non sussiste che invece nella perdita dei diritti civili s'incorra « soltanto per pene gravissime ». Sì, per l'art. 33 del codice penale (ma colle osservazioni avanzate pur ora); no, per le altre disposizioni del codice penale e del codice civile su richiamate: talchè vi ha perdita di diritti civili in corrispondenza anche a pena non grave. (a)

Onde per noi senz'altro riman fermo che l'interdetto dai pubblici uffici è incapace a fare da testimonio nei testamenti.

Ugo Conti.

(a) V. anche art. 3 legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23. E v. art. 113,116 legge pubblica sicurezza: e cfr. art. 233,221, in relazione all'art. 241, codice civile.